

Pubblicato il 11/01/2018

Sent. n. 17/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2011, proposto da:

Prota Antonio, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Lagrotta e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Tondi della Mura in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 29;

contro

Comune di Crispiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi, 43;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Crispiano n° 103 del 13 Dicembre 2010, notificata in data 16 Dicembre 2010, con cui è stata ingiunta, ex art. 31 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, la demolizione, entro il termine di novanta giorni, delle ivi descritte opere abusivamente realizzate (in difformità dai titoli abilitativi edilizi in possesso della S.r.l. Pura Puglia) in Crispiano presso la struttura turistica alberghiera "Quis Ut Deus";

della relazione di servizio della Polizia Municipale prot. n° 15312 del 20 Ottobre 2010;

del parere dell'U.T.C. del 9 Novembre 2010 e del parere della Commissione Edilizia Comunale del 7 Dicembre 2010;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crispiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 Gennaio 2018 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli Avvocati I. Lagrotta e A. Quinto, quest'ultimo in sostituzione di P. Quinto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente Sig. Prota Antonio (in proprio ed in qualità di legale rappresentante della S.r.l. Pura Puglia) impugna: 1) l'ordinanza del Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Crispiano n° 103 del 13 Dicembre 2010, notificata in data 16 Dicembre 2010, con cui è stata ingiunta, ex art. 31 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, la demolizione, entro il termine di novanta giorni, delle seguenti opere abusivamente realizzate (in difformità dai titoli abilitativi edilizi in possesso della S.r.l. Pura Puglia) in Crispiano presso la struttura turistica alberghiera "Quis Ut Deus" (su area distinta in catasto al foglio 23 particelle 1, 2, 10 e 11): A) Piscina scoperta: riscontrata diversa sagoma (sempre di forma irregolare) e diverse dimensioni massime m 10 x 19,70, opera realizzata in difformità dalla D.I.A.

155/2010; B) Locale tecnico piscina scoperta: riscontrata diversa ubicazione, risulta parzialmente interrato e diverse dimensioni interne: volume realizzato m 5,02 x 4,02 = mq 20,18 x 0,525 hm = mc 10,59, opera realizzata in difformità dalla D.I.A. 155/2010; C) Tettoia: realizzata con struttura mista, pilastratura parte in legno e parte in cemento armato con travi/copertura a falda in legno e tegole di rivestimento aventi dimensioni m 18,02 x 20,02 (asse pilastri) con altezza variabile da m 2,74 a m 3,41 la zona esterna e da m 4,23 a m 5,51 la zona centrale, superficie coperta realizzata m 18,02 x 20,02 = mq 360,76, opera realizzata in difformità dalla D.I.A. 155/2010; D) Locale tecnico: realizzato locale a piano seminterrato struttura in muratura e copertura in legno a falda avente dimensioni di m 5,25 x 4,00 con altezza variabile da m 1,50 a 2,34, volume realizzato m 5,25 x 4,00 = mq 21,00 x 2,02 hm = mc 42,42; opera realizzata in difformità dalla D.I.A. 155/2010; E) Deposito: realizzato locale a piano seminterrato in adiacenza al fabbricato principale della Masseria con struttura in muratura e copertura in legno a falda avente dimensioni di m 3,30 x 9,00 con altezza variabile da m 1,40 a 3,30, volume realizzato m 3,30 x 9,00 = mq 29,70 x 2,82 hm = mc 83,75, opera realizzata senza atto autorizzatorio; F) Depositi: installati n. 4 containers a piano terra nella zona parcheggio in struttura metallica aventi dimensioni m 2,50 x 6,00 di altezza m 2,65 ad uso depositi/magazzini, volume realizzato m 2,50 x 4,00 x 4 = mq 60,00 x 2,65 h = mc 159,00, opera realizzata senza atto autorizzatorio; G) Locale tecnico: realizzato locale a piano terra nella zona parcheggio con struttura in muratura e copertura a falda in legno adiacente a deposito esistente di dimensioni m 1,85 x 3,70 con altezza variabile da m 2,20 a 2,35, volume realizzato m 1,85 x 3,70 = mq 6,84 x 2,20 h = mc 15,04, opera realizzata senza atto autorizzatorio; H) Tettoia: realizzata con struttura in legno e copertura a falda a piano terra in adiacenza a deposito esistente di dimensioni m 3,80 x 4,77 con altezza variabile da m 2,20 a 2,35, superficie coperta m 3,80 x 4,77 = mq 18,12, opera realizzata senza atto autorizzatorio; I) Tettoia: realizzata struttura in legno a piano terra di dimensioni m 2,10 x 8,25 con tetto a falde superficie coperta m 2,10 x 8,25 = mq 17,32, opera realizzata senza atto autorizzatorio; 2) la relazione di servizio della Polizia Municipale prot. n° 15312 del 20 Ottobre 2010; 3) il parere dell'U.T.C. del 9 Novembre 2010 e il parere della Commissione Edilizia Comunale del 7 Dicembre 2010; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

A sostegno dell'impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

Violazione dell'art. 37 D.P.R. n° 380/2001 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità nei presupposti, sviamento, illogicità ed irragionevolezza manifesta, perplessità.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, il ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si è costituito in giudizio il Comune di Crispiano, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato che è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n° 232 del 10-11 Marzo 2011.

Alla pubblica udienza del 9 Gennaio 2018, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

E' possibile prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del gravame (per la mancata notifica dello stesso al soggetto denunciante gli abusi edilizi, titolare di una struttura turistico-ricettiva sita nelle vicinanze di quella di proprietà della S.r.l. Pura Puglia), sollevata dalla difesa del Comune resistente, e da ogni questione inerente la dichiarazione di "parziale sopravvenuto difetto d'interesse" (alle censure formulate in ordine alle violazioni contestate di cui alle lettere "c", "e", "f", "g", "h" ed "i" del provvedimento impugnato) depositata dal difensore della parte ricorrente in data 2 Gennaio 2018, poiché il ricorso è sicuramente e completamente infondato nel merito e va respinto.

Il Collegio osserva – in diritto – che tutte le censure formulate dal ricorrente si appalesano manifestamente prive di giuridico fondamento, alla luce delle considerazioni di seguito indicate.

Al Tribunale appare decisivo il rilievo che la parte odierna ricorrente ha realizzato presso la struttura turistica alberghiera "Quis Ut Deus" sita nel Comune di Crispiano una serie di opere edilizie - comportanti nuove superfici utili e nuovi volumi - (puntualmente descritte nell'impugnata ordinanza di demolizione con le lettere da "A" a "I") che, sia se valutate nel loro insieme che se considerate

singolarmente, non rientrano - comunque - tra le opere minori assoggettate al regime della D.I.A./S.C.I.A. di cui all'art. 22 primo e secondo comma del D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 380 e ss.mm., ma sono tutti (compresi quelli individuati con le lettere "A", "B", "C", e "D" dell'ordinanza comunale n° 103/2010) "interventi di nuova costruzione", di cui all'art. 3 prima comma lettera e) del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380, subordinati (ai sensi dell'art. 10 primo comma lettera "a" del medesimo D.P.R. n° 380/2001) al preventivo rilascio del permesso di costruire, sicchè la sanzione amministrativa applicabile per la loro abusiva realizzazione (indipendentemente dal fatto se siano stati o meno realizzati in difformità dalla D.I.A. n° 155/2010, presentata dal soggetto privato interessato nel 2009/2010, relativa al progetto di una piscina e di alcuni pergolati nella predetta struttura turistica alberghiera di sua proprietà) non è la sanzione pecuniaria contemplata dall'art. 37 primo comma del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss.mm., ma è - invece - quella demolitoria prevista dall'art. 31 dello stesso D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380.

In proposito, si ritiene sufficiente osservare che: - la piscina, con i relativi locali tecnici, (di dimensioni non irrisorie) non è solo una attrezzatura per lo svago, ma innanzitutto una struttura di tipo edilizio che incide invasivamente sul sito in cui viene realizzata, con la conseguenza che per la sua realizzazione occorre munirsi del permesso di costruire (Cfr.: Consiglio di Stato, IV Sezione 8 Gennaio 2016 n° 35; 5 Marzo 2013 n° 1316); - le tettoie e gli altri interventi edilizi eseguiti, comportanti (a ben vedere) una modificazione volumetrica ed architettonica e destinati a soddisfare esigenze non già temporanee e contingenti, ma durevoli nel tempo, pur se hanno carattere pertinenziale rispetto ad altri immobili preesistenti, non rientrano tra le opere minori soggette a D.I.A./S.C.I.A. ma, implicando un nuovo carico urbanistico e configurando una trasformazione del territorio, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire (Cfr.: "ex multis", Consiglio di Stato, VI Sezione, 4 Gennaio 2016 n° 19); - la realizzazione di manufatti edilizi interrati e seminterrati è sottoposta al regime del permesso di costruire, per espressa previsione degli artt. 3 primo comma lettera e.1) e 10 primo comma lettera a) del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss.mm.. Sottolineato che il ricorrente ha prestato parziale acquiescenza all'ordinanza comunale n° 103/2010 procedendo - nelle more del giudizio (nel 2012) - alla (ingiunta) demolizione delle opere indicate ai punti E), F) e G) della predetta ordinanza, è agevole concludere nel senso che il Comune resistente ha, dunque, correttamente valutato il tipo di abuso edilizio commesso - nella fattispecie concreta de qua - dal soggetto ricorrente, applicando - legittimamente - la correlata sanzione amministrativa (demolitoria) prescritta dalla legge (art. 31 D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380).

D'altra parte, non può essere obliterato il fondamentale rilievo che l'art. 37 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 (rubricato: "Interventi eseguiti in assenza o in difformità della s.c.i.a."), al sesto comma, dispone espressamente che: "Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36".

Per le ragioni sopra, sinteticamente, illustrate il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione Comunale resistente delle spese del presente giudizio, liquidate (applicando i criteri dettati dal D.M. 10 Marzo 2014 n° 55 e dal D.M. 20 Luglio 2012 n° 140) in complessivi € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 Gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore

Antonella Lariccia, Referendario

Jessica Bonetto, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO